

ROMA

Municipio Roma I
(Ex Municipi Roma Centro Storico e Roma XVII)



ROMA CAPITALE
MUNICIPIO ROMA I CENTRO

15 OTT. 2018

Protocollo CA/.....194020.....

Prot. CA/ /2018.

Schema di deliberazione che si sottopone all'approvazione del Consiglio del Municipio

Oggetto: Approvazione del Regolamento per l'istituzione e tenuta del Registro Municipale della bigenitorialità

AGLI UFFICI DEL MUNICIPIO

LA PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
Sabrina Alfonsi

I consiglieri proponenti

F.to Daniela SPINACI

**IL DIRETTORE
DEL MUNICIPIO**

**IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO**

Vista

la Convenzione sui Diritti per l'Infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.18 comma 1 "Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori... i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo";

**PARERI RESI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.49 del
T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267**

**PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO**

PARERE RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE

IL RAGIONIERE GENERALE

Tenuto conto

che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica 176/1991;

Richiamata

la Legge 8 febbraio 2006 nr.54/che:

- sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- introduce il principio della bi-genitorialità come diritto soggettivo del bambino affinché entrambi i genitori, anche se separati, ne siano responsabili;
- elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- prevede che con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino le proprie responsabilità esercitando entrambi la potestà sui figli;
- prevede che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;

VISTO

l'art. 337 ter del Codice Civile il quale recita *"Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale"*;

VALUTATO

che il diritto dei figli a fruire dell'apporto educativo e affettivo di entrambi i genitori, con i quali intrattenere rapporti equilibrati e continuativi e dai quali essere accudito nella sua quotidianità, si configura - per effetto dei sopra ricordati principi della Costituzione e le prescrizioni del codice civile - come soggettivo, permanente e indisponibile, legato alla sua persona a prescindere dai rapporti tra genitore e genitore;

VALUTATO

che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità ;

CONSIDERATO

Che il Municipio Roma I Centro, attraverso una serie di servizi ed attività presso l'U.O.S.E.C.S e presso il Centro Famiglie, quali consulenza alla coppia in crisi, la consulenza genitoriale ed adolescenziale, operando nelle pratiche di sostegno alle famiglie anche nei momenti di maggiore criticità e che pertanto, il sostegno al principio della bigenitorialità è meritevole di sfociare in iniziative concrete dal parte del Municipio stesso;

TENUTO CONTO

del fatto che la creazione e l'aggiornamento di un Registro Municipale della Bigenitorialità consentirà a chiunque lavori con i minori nell'esercizio delle professioni socio-sanitarie e delle professioni scolastiche (prestazioni sanitarie, consenso medico-pediatrico, firma pagella, iscrizione scolastica, gestione eventi religiosi, centri estivi ecc.) di inviare ad ambedue i genitori copie delle suddette comunicazioni

TENUTO CONTO

quindi, sulla base delle considerazioni di cui sopra, che con l'istituzione del Registro Municipale della bigenitorialità, l'Amministrazione intende applicare i principi previsti nelle normative internazionali e nazionali, sottolineando in modo particolare che ai doveri dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura, vada riconosciuto e agevolato il più possibile il diritto di entrambi di partecipare e conoscere di tutte le vicende che interessino la vita e l'educazione dei figli evidenziando in modo particolare che tale dovere dei genitori di educare e prendersi cura della prole in egual misura è indispensabile anche per realizzare il diritto della donna a fruire di pari opportunità nel lavoro e nella vita privata;

CONSIDERATO

che con la disponibilità di tale Registro, entrambi i genitori del minore avranno la possibilità di registrare la propria diversa domiciliazione e/o residenza legandola al nominativo del proprio figlio, in modo che le diverse istituzioni che si occupano del minore possano conoscere i riferimenti di entrambi i genitori rendendoli partecipi delle comunicazioni che lo riguardano;

VISTI

-l'art. 30 comma I della Costituzione Italiana;

-gli artt. 9 e 18 della Convenzione ONU sui Diritti per l'Infanzia del 20.11.1989, ratificata in Italia nel 1991;

-l'art. 5 della Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna del 1979, ratificata in Italia nel 1985;

-l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, diritti del minore;

-gli artt. 1, 4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n. 192";

-la legge 54/2006 meglio conosciuta come Legge sull'affidamento condiviso, tradotta nell'art. 337 ter Codice Civile;

-la normativa in ambito regionale e le disposizioni socio-sanitarie emanate da altri enti della Regione, nelle quali si garantisce il sostegno ai progetti di vita delle persone e delle famiglie, il benessere e il pieno sviluppo dei bambini, degli adolescenti, dei giovani che vivono sul territorio e delle loro famiglie, il sostegno alla bi-genitorialità;

VISTO

il **"Regolamento Municipale per l'istituzione e la tenuta del Registro della bigenitorialità"**, il cui testo è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO

il relativo parere di regolarità tecnica: **favorevole**, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, allegato al presente atto;

VISTO

il parere della Commissione Politiche Sociali che in data ha espresso il proprio parere in merito alla presente proposta di delibera;

Visto il D.LGS. 31 dicembre 2012, n. 235

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.

IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO ROMA I

DELIBERA

di approvare il “Regolamento Municipale per l'istituzione e la tenuta del Registro della bigenitorialità” il cui testo è allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Responsabile dei Servizi Demografici, in qualità di responsabile del procedimento, provvederà per l'adozione di tutti gli atti di gestione inerenti e conseguenti la presente deliberazione;

di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

REGOLAMENTO MUNICIPALE PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DELLA BIGENITORIALITÀ

Articolo 1 – Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità.

1. È istituito presso il Municipio Roma I Centro il registro della bigenitorialità.
2. Il Registro ha il fine di tutelare il diritto dei minori alla bigenitorialità nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e nell'erogazione dei servizi del Municipio Roma I Centro che li riguardino direttamente avendo, pertanto, rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non fa sorgere diritti od obblighi in contrasto con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2 – Criteri per l'iscrizione al registro

1. Un minore può essere iscritto al Registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel I Municipio di Roma. Ai soli fini del presente regolamento, è titolare della responsabilità genitoriale il genitore che non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni contenute nei provvedimenti del giudice tutelare.
Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per tutti i fini amministrativi e l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, risulterà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, che vengono riportate nel Registro.
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli preposti dai genitori anche disgiuntamente.
Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio Anagrafe invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel I Municipio di Roma da altro Municipio o Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale Anagrafe provvederà ad inviare, unitamente alla comunicazione prevista ai sensi dell'art. 8 della legge 241/1990, apposito modello con il quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.
4. Il minore non può essere iscritto nel Registro quando, su segnalazione dell'altro genitore o d'ufficio, sia verificato che il genitore richiedente è privo dei requisiti di cui al comma 1.
5. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti/Istituzioni/Ordini Professionali che interagiscano con la vita del minore, ove consentito dalla legge.

Articolo 3 – Attestazione di iscrizione al registro

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Municipio I Roma apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al Registro del figlio minore.
2. L'attestazione potrà essere consegnata solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata esclusivamente per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

Articolo 4 – Cancellazione dal Registro

1. Nel caso in cui il Municipio verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. È compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Municipale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.
3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.
4. Il Municipio comunica ai genitori il provvedimento di cancellazione d'ufficio o su richiesta

Articolo 5 – Azioni di promozione del Municipio

Il Municipio Roma I Centro si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del Registro municipale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

Articolo 6 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro della bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento delle attività di propria competenza, ove consentito dalla legge.

Articolo 7 – Disposizioni finali

Con deliberazione di Giunta, da adottarsi entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, si provvederà all'organizzazione del Registro, alla predisposizione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.